

E' ADOTTATO a decorrere dalla data odierna il presente

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA E AUDIOVIDEOTECA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI OSAKA

Il patrimonio della Biblioteca dell'Istituto Italiano di Cultura di Osaka comprende libri, CD e DVD. Per la ricerca dei titoli è a disposizione un elenco liberamente consultabile sul sito dell'Istituto.

CONSULTAZIONE

La consultazione in Istituto è possibile individualmente previo accordo con il Bibliotecario, negli orari in cui non si svolgono lezioni nell'aula principale. L'utente chiederà al Bibliotecario il titolo da consultare e si impegnerà a restituirlo a fine consultazione integro e nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.

PRESTITO

Il prestito è consentito secondo le seguenti modalità:

- (1) Il prestito è riservato a coloro che risiedono stabilmente in Giappone, abbiano la maggiore età e siano in possesso della Carta Leonardo dell'Istituto Italiano di Cultura di Osaka in corso di validità. Casi particolari di residenti stabili in località lontane da Osaka saranno valutati dal Bibliotecario.
- (2) Il prestito può riguardare fino a un massimo di due articoli alla volta (libro, CD o DVD) per un periodo non eccedente ventuno giorni di calendario dalla data del prestito.
- (3) Sono esclusi dal prestito i volumi facenti parte di enciclopedie, serie, collezioni, i dizionari, gli atlanti, le mappe, i titoli di pregio o di valore storico, i titoli pubblicati anteriormente al 1960. Sono altresì esclusi dal prestito gli album in vinile.
- (4) Il prestito è consentito previo versamento di una quota annuale per il servizio, non rimborsabile, di YEN 1.000 (mille).
- (5) Alla scadenza, il titolo deve essere restituito materialmente all'Istituto, nelle stesse condizioni in cui è stato prestato, integro e pulito. All'atto, verrà rilasciata all'interessato una ricevuta che costituirà prova dell'avvenuta restituzione.
- (6) Dopo la restituzione, il rinnovo del prestito alle stesse condizioni è consentito se non vi sono richieste da parte di altri utenti per lo stesso titolo, a giudizio del Bibliotecario.
- (7) In caso di mancata restituzione o smarrimento del titolo nel termine previsto all'art.2, l'interessato ha l'obbligo di fornire una copia nuova del titolo, qualora ancora reperibile in commercio.
- (8) Qualora il titolo non fosse più in commercio e non fosse possibile reperire una nuova copia, l'Istituto potrà chiedere il risarcimento del prezzo pieno attuale o del valore di mercato stimato del titolo. Questa clausola si applica anche nel caso in cui il libro risulti – a giudizio del Bibliotecario - danneggiato dall'uso fattone durante il prestito.
- (9) Di tutte le movimentazioni e le circostanze relative il Bibliotecario tiene nota immediata in un registro elettronico del prestito del quale è responsabile.
- (10) L'inosservanza anche di una sola delle norme precedenti può comportare l'esclusione dal prestito, per un periodo stabilito dal Direttore caso per caso, su proposta del Bibliotecario.

Osaka, 2 maggio 2022

Il Direttore